

<b>Proposta N. 18 Prot.</b> <b>Data 05/05/2015</b>		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ <p style="text-align: center;"><b>L'impiegato responsabile</b></p> _____
---	---	---

## Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

### Copia deliberazione del Consiglio Comunale

<b>N° 73 del Reg.</b> <b>Data 16/06/2015</b>	<b>OGGETTO:</b>	<b>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELLA SIG.RA TUMMINELLO ROSALIA DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 27/14 DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO</b>
<b>Parte riservata alla Ragioneria</b> <b>Bilancio _____</b> ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		<b>NOTE</b>  

L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di giugno alle ore 18,30 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

Pres. Ass.					Pres. Ass.		
1	Raneri Pasquale	-	SI	16	Campisi Giuseppe	-	SI
2	Ferrarella Francesco	SI	-	17	Longo Alessandro	-	SI
3	Milito Stefano (1962)	-	SI	18	Milito Stefano (1959)	-	SI
4	Caldarella Gioacchina	-	SI	19	Dara Francesco	SI	-
5	Fundarò Antonio	SI	-	20	Dara Sebastiano	SI	-
6	Vesco Benedetto	-	SI	21	Vario Marianna	SI	-
7	Nicolosi Antonio	SI	-	22	Ruisi Mauro	SI	-
8	D'Angelo Vito Savio	-	SI	23	Allegro Anna Maria	-	SI
9	Caldarella Ignazio	SI	-	24	Trovato Salvatore	-	SI
10	Rimi Francesco	-	SI	25	Calvaruso Alessandro	SI	-
11	Pipitone Antonio	SI	-	26	Di Bona Lorena	SI	-
12	Pirrone Rosario Dario	-	SI	27	Intravaia Gaetano	SI	-
13	Castrogiovanni Leonardo	SI	-	28	Coppola Gaspare	SI	-
14	Scibilia Giuseppe	SI	-	29	Lombardo Vito	SI	-
15	Stabile Giuseppe	-	SI	30	Sciacca Francesco	SI	-

TOTALE PRESENTI N. 17

TOTALE ASSENTI N. 13

Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia  
Partecipa il Segretario Generale del Comune F.F. Dr. Marco Cascio

Consiglieri scrutatori:

- 1) Caldarella Ignazio
- 2) Fundarò Antonio
- 3) Sciacca Francesco

La seduta è pubblica

In continuazione di seduta

Consiglieri presenti n. 17

Si passa a trattare l'argomento posto al n. 9 dell'o.d.g relativo a: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELLA SIG.RA TUMMINELLO ROSALIA DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 27/14 DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

#### IL PRESIDENTE

Preliminarmente comunica che la presente è seduta di prosecuzione e pertanto a norma del comma 4° dell'art. 30 della L.R. 9 del 6/3/1986 e successive modifiche per la validità delle deliberazioni, sarà sufficiente l'intervento dei 2/5 dei Consiglieri Comunali in carica. Vengono ripresi pertanto i lavori del Consiglio comunale sospesi il 15/06/2015 e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: " RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELLA SIG.RA TUMMINELLO ROSALIA DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 27/14 DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

**Vista** la sentenza n. 27/14 con la quale il Giudice di Pace di Alcamo nella causa civile iscritta al n.r.g. 1158/13, incoata dalla Sig.ra TUMMINELLO ROSALIA contro il Comune di Alcamo, con la quale questo Ente è stato condannato al pagamento delle spese processuali liquidate in sentenza per complessive Euro 417,00, di cui Euro 37,00 per spese esenti, Euro 380,00 per competenze, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario della predetta ricorrente;

**Visto** l'art. 282 C.P.C.;

**Visto** l'art.14 D.L. N. 669/1996, convertito dalla Legge N. 30/1997 e s.m.i.;

**Considerato** che è stata attivata la procedura di cui all'art. 55 bis del vigente Regolamento di Contabilità, giusta allegata nota prot. N 25401/P.M. del 7/11/2014 del Corpo di P.M., sussistendone il necessario presupposto (cfr. Consiglio di Stato N. 2654/2014) della notifica della sentenza esecutiva *de qua* all'Ente, avvenuta il 29/7/2014 presso la propria sede legale ed in persona del rappresentante legale pro-tempore;

**Considerato** che per quanto sopra esposto l'importo da riconoscere come debito fuori bilancio può essere determinato comprensive delle spese accessorie in Euro **591,47** (=Euro **380,00** per competenze + Euro **57,00** per spese generali del 15% + Euro **17,48** per C.P.A. al 4% + Euro **99,99** IVA al 22% + **37,00** per spese esenti) da quantificare in € **800,00** forfettariamente determinato in eccesso anche per fare fronte al pagamento di eventuali sopravvenienze non preventivabili, fermo restando l'obbligo di rendicontare a consuntivo ogni spesa effettivamente sostenuta;

**Richiamato** l'art. 194 del D. Lgs. N. 267/2000, il quale alla lett. a) indica nelle sentenze la fattispecie da riconoscere obbligatoriamente;

**Ritenuto**, quindi, che il debito in parola è da riconoscere in quanto contemplato dal co. 1 lett. a) dell'art. 194 D. Lgs n. 267/2000;

**Visto** il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno Prot. 0014180 del 16 marzo 2015 che ha ulteriormente prorogato al 31 Maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

**Considerato** che il debito in parola può trovare copertura all'intervento 1.03.01.08 del corrente bilancio provvisorio d'esercizio;

**Vista** l'allegata relazione del Segretario Generale del 16/4/2015 Prot. N. 1594/P.M., resa ai sensi dell'art. 55 bis, comma 2, del vigente Regolamento di Contabilità,;

**Vista** l'allegata "memoria difensiva ex artt. 9 e 10 della L. n. 241/1990" a firma del personale di Polizia Municipale operante, Prot. N. 1635/337/P.M. del 27/4/2015;

**Visti** i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal V. Dirigente la P.M. nonché del Responsabile del settore Servizi Finanziari, pareri questi, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Visti** i pareri resi ai sensi di legge;

**Visto** l'O.R.E.LL:

**Visto** il parere reso dalla \_\_\_\_\_ commissione Consiliare reso in data \_\_\_\_\_

**Visto** il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti nr \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Con Voti \_\_\_\_\_ **favorevoli** espressi per alzata e seduta

### **PROPONE DI DELIBERARE**

- 1. Riconoscere** per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 27/14 del Giudice di Pace di Alcamo, nella causa civile iscritta al n.r.g. 1158/13, incoata dalla Sig.ra **TUMMINELLO Rosalia** contro il Comune di Alcamo;
- 2. Di dare atto** che il debito relativo alla sentenza di cui in oggetto, per un totale di € **800,00** può trovare copertura all'intervento 1.03.01.08 del corrente bilancio provvisorio d'esercizio;
- 3. Di demandare** al V. Dirigente la P.M. l'espletamento degli atti gestionali ivi compresa la regolarizzazione contabile ove necessaria.

Escono dall'aula i Cons.ri: Intravaia e Fundarò

Presenti n. 15

#### **Dr. Fazio V/Comandante P.M.:**

Riferisce che questo debito fuori bilancio nasce da un verbale elevato per impianto pubblicitario abusivo in quanto non era fornito di targhetta, così come previsto dal regolamento. Il verbale è stato elevato al soggetto interessato al messaggio pubblicitario non essendosi nella possibilità di rintracciare il proprietario dell'impianto. Quando è stato notificato il verbale la ditta si è rivolta al Giudice di Pace e solo a seguito di sentenza si è venuti a conoscenza della ditta titolare dell'agenzia pubblicitaria nei confronti della quale è stato poi elevato un nuovo verbale.

#### **Cons.re Calvaruso:**

Afferma di concordare in parte con l'intervento del Comandante Fazio perché la nuova disciplina e molte ultime sentenze della Corte di Cassazione fanno un distinguo fra la struttura dell'impianto e il pannello pubblicitario. Dell'uno è responsabile il titolare mentre dell'altro chi ne trae beneficio e ci sono sentenze che condannano i due soggetti.

Il problema però non si pone perché il Comune è risultato contumace all'udienza e non è stata impostata alcuna difesa.

#### **Cons.re Dara S.:**

Essendo appena arrivata l'Avv. Mistretta la invita a relazionare sulla mancata costituzione in giudizio.

**Avv. Mistretta:**

Riferisce che il suo ritardo è dovuto al fatto che l'ufficio è momentaneamente impegnato nello sgombero dei locali dove è situato l'ufficio legale per lavori che inizieranno a breve. Afferma poi che il Segretario Generale l'aveva rassicurata che avrebbe relazionato lui ieri sera e lei, pertanto, non ha con sé i fascicoli e non ricorda i fatti in questione.

**Cons.re Dara S.:**

Chiede semplicemente che l'Avv. Mistretta chiarisca perché il Comune non si è costituito.

**Avv. Mistretta:**

Chiede cinque minuti di tempo per consultare il fascicolo con il Dr. Fazio.

Dopo aver letto gli atti riferisce che dopo il ricorso il Corpo di Polizia Municipale, leggendone le motivazioni, ha immediatamente indirizzato una nota al Prefetto con la quale chiedeva l'annullamento del verbale perché la signora aveva dimostrato di non essere proprietaria dell'impianto pubblicitario. Purtroppo però la parte ha chiesto la soccombenza virtuale ed il giudice ci ha condannati alla spesa.

In seguito il proprietario dell'impianto è stato sanzionato e non ha nemmeno opposto ricorso alla sanzione.

**Cons.re Calvaruso:**

Afferma di non essere d'accordo con quanto affermato dall'Avv. Mistretta perché chiunque può fare una pubblicità abusiva addebitando la responsabilità al proprietario dell'impianto e ci sono sentenze che decretano la corresponsabilità sia dei proprietari degli impianti sia di chi ha tratto beneficio dalla pubblicità. Sottolinea che tutto ciò non è stato rilevato ed il Comune è stato condannato ancora una volta e chi fatto la pubblicità abusiva è stato premiato.

Continua dichiarando il proprio voto contrario perché non è possibile, ancora una volta che in questo Comune non si abbia una difesa adeguata e che chi fa pubblicità abusiva, come in questo caso, sia premiato.

Esce dalla'aula il Presidente Scibilia e assume la presidenza il Cons.re anziano Ferrarella  
Francesco Presenti n. 14

Il Cons.re Vario sostituisce quale scrutatore il Cons.re Fundarò

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: " RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELLA SIG.RA TUMMINELLO ROSALIA DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 27/14 DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Visti i pareri resi ai sensi di legge

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista il parere reso dalla II Commissione Consiliare con verbale n. 58 del 031/06/2015;

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 15/05/2015;

Con n. 11 voti favorevoli espressi per alzata di mano

Presenti n.14

Assenti n. 16 (Allegro, Caldarella G., Campisi, D'Angelo, Fundarò, Intravaia, Longo, Milito S. 1959, Milito S. 1962, Pirrone, Raneri, Rimi, Scibilia, Stabile, Trovato e Vesco ).

Votanti n. 12

Voto contrari n. 1 ( Calvaruso )

Astenuti n. 2 (Vario e Di Bona ) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

## **DELIBERA**

- 1. Riconoscere** per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 27/14 del Giudice di Pace di Alcamo, nella causa civile iscritta al n.r.g. 1158/13, incoata dalla Sig.ra **TUMMINELLO Rosalia** contro il Comune di Alcamo;
- 2. Di dare atto** che il debito relativo alla sentenza di cui in oggetto, per un totale di € **800,00** può trovare copertura all'intervento 1.03.01.08 del corrente bilancio provvisorio d'esercizio;

**Di demandare** al V. Dirigente la P.M. l'espletamento degli atti gestionali ivi compresa la regolarizzazione contabile ove necessaria.

Entra in aula il Cons.re Rimi

Presenti n. 15

Entra in aula il Presidente Scibilia che riassume la presidenza

Presenti n. 16

Letto approvato e sottoscritto \_\_\_\_\_

**IL PRESIDENTE**  
F.to Scibilia Giuseppe

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
F.to Ferrarella Francesco

**IL SEGRETARIO GENERALE F.F.**  
F.to Dr. Marco Cascio

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo  
Dalla residenza municipale

**IL SEGRETARIO GENERALE**

\_\_\_\_\_

=====

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

**N. Reg. pubbl.** \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 02/07/2015 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it)

Il Responsabile Albo Pretorio

\_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dr. Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

- Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)
- \_\_\_\_\_

Dal Municipio \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Cristofaro Ricupati



**Proposta di Delibera di Consiglio Comunale avente per oggetto RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DI TUMMINELLO ROSALIA DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 27/14 DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO**

Il sottoscritto V. Dirigente alla P.M. Dr. Giuseppe Fazio;

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di Deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.;

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 1 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li \_\_\_\_\_

**Il V. Dirigente Corpo P.M.**  
*Dott. Giuseppe Fazio*

---

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari .

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. -

Alcamo, li 04 MAG 2015

**Il Dirigente di Settore**  
*Dott. Sebastiano Luppino*

  
**CITTA' DI ALCAMO**  
PROVINCIA DI TRAPANI  
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Prot. nr. 25101 /P.M.

Alcamo, li 07/11/14

Email: [segretario@comune.alcamo.tp.it](mailto:segretario@comune.alcamo.tp.it)

**AL SEGRETARIO GENERALE**  
**SEDE**

Email: [sindaco@comune.alcamo.tp.it](mailto:sindaco@comune.alcamo.tp.it)

**E P.C. AL SIGNOR SINDACO**  
**SEDE**

Email: [supplene@comune.alcamo.tp.it](mailto:supplene@comune.alcamo.tp.it)

**AL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**SERVIZI FINANZIARI**  
**SEDE**

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art. 55 bis comma 1 (introdotto giusta Delibera C.C. n. 106 del 29/08/2013) del vigente Regolamento di Contabilità propedeutica al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per spese processuali per come giudizialmente liquidate in favore della Sig.ra **TUMMINELLO ROSALIA** nata ad Monreale (PA) il 28/03/1950, avente titolo nella sentenza N. **27/14** emessa dal Giudice di Pace di Alcamo in data 27/01/2014, con cui è stato accolto il ricorso N. **1158/13 R.G.** di opposizione avverso il verbale al Codice della Strada nr. 6811 del 29/10/2013.

Al sensi e per gli effetti dell' art. 55 bis, comma 1, del vigente Regolamento di Contabilità comunale si comunica, che con la Sentenza esecutiva nr. 27/14 del Giudice di Pace di Alcamo, meglio in oggetto indicata, acquisita agli atti con prot. 37757 del 29/07/2014 a seguito di notifica della stessa effettuata in pari data a mezzo Messo del Giudice di Pace, questo Ente è stato condannato al pagamento delle spese processuali liquidato in complessive Euro 417,00 di cui Euro 37,00 per spese esenti, ed Euro 380,00 per competenze così determinate: fase di studio euro 120,00; fase introduttiva Euro 60,00; Fase introduttiva Euro 100,00, fase decisoria Euro 100,00, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario della ricorrente.

Premesso ciò, si svolge un breve excursus dei fatti che hanno condotto alla sentenza *de qua*:

- con Verbale al Codice della Strada nr. 6811 del 29/10/2013, personale di P.M. accertava, considerato che l'impianto pubblicitario riscontrato non riportava la targhetta di identificazione prevista dall'art. 55 del D.P.R. 495/92, che la ditta individuale Tumminello Rosalia, con sede legale in Alcamo nella via Ventiquattro Maggio n. 5 e sede d'esercizio nel viale Europa n. 262 (insegna: **OBJ**) – P.Iva 02019980818 – titolare; Sig.ra Tumminello

Maggio n. 5, la stessa "collocava e manteneva un impianto pubblicitario su pali metallici [riportante, tra l'altro, la seguente dicitura "OBJ - NOT ONLY A BRAND - VIALE EUROPA 262 - ALCAMO"], lungo al via San Gaetano su un muro in cemento sul lato ovest della strada, ed in vista della stessa via, senza l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada (Comune di Alcamo) proscriita dall'art. 23 comma 4 del C.d.S.";

- a seguito della notifica avvenuta il 13/12/2013 all'intimato Comune di Alcamo del ricorso incoato innanzi al Giudice di Pace di Alcamo dalla sig.ra Tumminello Rosalia avverso il richiamato verbale, prontamente lo scrivente, al fine di riesaminare il procedimento sanzionatorio, con propria nota prot. n. 64504/1092/P.M. del 20/12/2013, invitava la ricorrente "a produrre presso questo Corpo di P.M., nel più breve tempo possibile, la documentazione in suo possesso da cui si evince che il proprietario dell'impianto pubblicitario di che trattasi è la ditta RIMI ROCCO servizi pubblicitari";
- in esito alla suddetta richiesta la sig.ra Tumminello Rosalia provvedeva a produrre *breve manu* a questo Comando fattura n. 30 del 14/10/2013 e proposta di commissione n. 28/2013 del 28/09/2013;
- ricevuta tale documentazione, il personale di P.M. che ha redatto il verbale in precedenza richiamato forniva propri chiarimenti in relazione allo stesso verbale deducendo che "... dalla documentazione prodotta in ordine al ricorso avverso il verbale in oggetto (proposta di commissione n. 28/2013 del 28.09.2013 e fattura n. 30 del 14/10/2013, che si allegano), risulta che la ditta ricorrente ha affittato lo spazio pubblicitario 6x3 lungo la Via San Gaetano, oggetto dell'illicito amministrativo, dalla ditta RIMI ROCCO che sarebbe pertanto proprietaria dell'impianto pubblicitario. Per quanto sopra si ritiene debba ritenersi fondata la richiesta di annullamento del Verbale n° 6811 del 29.10.2013.";
- sulla scorta della documentazione acquisita e dei chiarimenti forniti dal personale operante, è stata inoltrata alla Prefettura di Trapani (e per conoscenza alla ditta interessata), con nota prot. n. 819/40/P.M. del 08/01/2014, richiesta di "annullamento della pretesa di pagamento del S.P.V. n. 6811 del 29.10.2013 nei confronti della ditta individuale TUMMINELLO ROSALIA";
- conseguentemente, la pretesa di cui al superiore verbale veniva rivolta nei riguardi della ditta RIMI ROCCO, con sede legale in Alcamo, nella via Salvo D'Acquisto n. 10/p.3, con elevazione da parte dello stesso personale operante di verbale riportante pari numero 6811, notificato alla ditta il 30/01/2014;

Ciò posto, si ritiene necessario procedere al riconoscimento delle spese siccome liquidate dal Giudice di Pace di Alcamo con la richiamata sentenza nr. 27/14 in favore della sig.ra Tumminello Rosalia, con distrazione a beneficio del procuratore antistatario della stessa, avv. Giocchino Lupo, giusta statuizione contenuta in dispositivo della richiamata sentenza, onde così evitare che sia portato ad ulteriori conseguenze detto titolo esecutivo, con ogni altro aggravio di spese per l'Ente.

Si allegano:

- a) Copia verbale di accertamento di violazione al C.C.S. nr. 6011 del 29/10/2013, con prova avvenuta nei pressi della posta;
- b) copia sentenza Nr. 27/14 del Giudice di Pace di Alcamo;
- c) Bozza di calcolo Onorario;
- d) Copia ricorso al Giudice di Pace della sig.ra Tumminello Rosalia;
- e) Copia nota prot. n. 64504/192/P.M. del 20/12/2013;
- f) Copia chiarimenti personale di P.M. operante;
- g) Copia fattura n. 30 del 14/10/2013;
- h) Copia proposta di commissione n. 24/2013 del 28/09/2013;
- i) Copia richiesta di annullamento in autotutela verbale n. 6811 del 29/10/2013, di cui alla nota prot. n. 81559/P.M.;
- j) Copia verbale di accertamento di violazione al C.C.S. nr. 6811 del 29/10/2013, con prova avvenuta nei pressi della posta alla ditta Rimi Rocco;
- k) Copia nota prot. n. 2624/133/P.M.
- l) proposta Delibera di Consiglio per riconoscimento debito fuori bilancio sopra epigrafato.

IL V.COMANDANTE

(Dr. Giuseppe Fazio)

256. N. 2179  
DEL 31/10/2013

ERBALE N. 6811

CITTA' DI ALCAMO  
PROVINCIA DI TRAPANI  
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

VERBALE DI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONI

DATA E LOCALITA'	Anno: 2013 giorno: 29 mese di ottobre ore: 11.30
	Via/Piazza: nei locali del Corpo di Polizia Municipale localita': Alcamo
MOTIVAZIONE	Comune di Alcamo - Provincia di Trapani Noi sottoscritti Isp.ri Di Giorgio Giuseppe e Ingrassia Giuseppe, e Comm. Miciletto Francesco, appartenenti al Corpo in intestazione, eleviamo processo verbale di contravvenzione a carico di:
	ditta individuale Tumminello Rosalia con sede legale in Alcamo nella Via Ventiquattro Maggio n. 5 e sede d'esercizio nel viale Europa n. 262 - Alcamo (insegna: OBJ) - P.Iva 02019980818 - titolare: Sig.ra Tumminello Rosalia, nata a Monreale il 28.03.1950 e residente ad Alcamo nella Via Ventiquattro Maggio n. 5
TRASGRESSORE	Lo stesso
VIOLAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Visto l'accertamento effettuato in data 22.10.2013 nella Via San Gaetano, ove, su un muro in cemento sul lato ovest della strada, i sottoscritti verbalizzanti Isp.ri di P.M. Di Giorgio Giuseppe e Ingrassia Giuseppe rilevavano la presenza di un impianto pubblicitario a palo ove era affisso un poster di m. 6.00x3.00 circa riportante, tra l'altro, la seguente dicitura: "OBJ - NOT ONLY A BRAND - VIALE EUROPA 262 - ALCAMO";</li> <li>Considerato che l'impianto pubblicitario riscontrato non riportava la targhetta di identificazione prevista dall'art. 55 del D.P.R. 495/92;</li> <li>Visto il successivo accertamento sulla titolarità della ditta pubblicizzata;</li> </ul> eleviamo il presente verbale di accertamento di violazione a carico della persona sopra generalizzata perchè collocava e manteneva un impianto pubblicitario su pali metallici, lungo la Via San Gaetano su un muro in cemento sul lato ovest della strada, ed in vista della stessa via, senza l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada (Comune di Alcamo) prescritta dall'art. 23 comma 4 del C.d.S..
	Il trasgressore dichiara:

la violazione non è stata contestata al trasgressore perchè assente.

MODALITA' DI ESTINZIONE

Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, per il trasgressore o in via solidale per gli altri soggetti indicati nell'art. 196 del C.d.S. è ammesso il pagamento in misura ridotta di Euro: 419,00 + 13,60 (spese racc. + spese amm.tive) Totale: Euro 432,60 da effettuarsi presso il Comando Polizia Municipale sito in Alcamo, Via P. Pino Puglisi, ovvero a mezzo c.c.p. n. 11849916 intestato all'ufficio Comando Polizia Municipale, specificando causale, data e numero del presente verbale.	o Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196 del C.d.S. proporre ricorso al Prefetto di Trapani. Esso può essere presentato per il tramite di questo Comando di Polizia Municipale. Qualora entro il predetto termine non sia stato presentato ricorso e non sia avvenuto il pagamento, il presente atto costituirà titolo esecutivo sia per il trasgressore che per i condebitori solidali per la riscossione coattiva della somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale.	Entro 30 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, alternativamente alla proposizione del ricorso al Prefetto, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196 del C.d.S. hanno facoltà di proporre ricorso al Giudice di Pace di Alcamo secondo le modalità di cui all'art. 204-bis del C.d.S.
--	--	---

SANZIONI ACCESSORIE : ripristino dello stato dei luoghi.

IL TRASGRESSORE

L'OBBLIGATO IN SOLIDO

I VERBALIZZANTI



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

27/11/13

Isp. Di Giorgio Giuseppe  
Isp. Ingrassia Giuseppe

*[Handwritten signatures]*



## Calcolo Fattura Avvocato

Aliquote

22% IVA

20% Ritenuta d'Acconto

4% Contr. Previdenziale

15% Spese Generali

0,00	Dritti
300,00	Onorari
57,00	Spese Gen. (15%)
0,00	Spese imponibili
17,48	Contr. Prev. (4%)
454,48	IMPONIBILE
99,99	IV.A. (22%)
37,00	Spese esenti ex art. 10
591,47	TOTALE
▼ Ritenuta d'Acconto	Soggetta a ritenuta
87,40	Importo ritenuta (20%)
504,07	TOTALE NETTO

È bene controllare i calcoli

CITTA' DI ALCAMO  
POSTA IN ARRIVO  
Prot. n. 3745/17 del 29 LUG. 2014  
Assegnata al Sottosegretario

29 LUG. 2014



1158/13 R.G.  
27/14 SENT.  
107/2014 CRON.

Il Segretario Generale  
29 LUG. 2014

COMUNE DI POLIZIA MUNICIPALE  
ALCAMO  
POSTA IN ARRIVO  
Prot. n. 2743/13  
DEL 31/07/2014

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Alcamo, Avv. Eleonora Granozzi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1158/2013 R.G. degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2013, promossa da:

- TUMMINELLO ROSALIA - (C.F.:TMMRSL50C28F377D) residente in Alcamo (TP), Via XXIV Maggio, titolare della ditta individuale OBJ con sede in Alcamo, Viale Europa n. 262 (P.IVA: 02019980818) ed elettivamente domiciliata in Partitico (PA), nella Via Vittorio Emanuele Orlando n. 52, presso lo studio dell'Avv. Gioacchino Lupo (C.F.:LPUGCH75H13G273V) dal quale è rappresentata e difesa per mandato in calce al ricorso

RICORRENTE

contro

- COMUNE DI ALCAMO -- in persona del Sindaco *pro-tempore*, elettivamente domiciliato per la carica presso il Palazzo di Città

OPPOSTO CONTUMACE

avente per oggetto: "OPPOSIZIONE A VERBALE".

CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:

"Voglia il Giudice di Pace,  
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.

Handwritten signatures and notes on the right side of the document, including a large signature at the top and several smaller ones below.

- Ammettere per la forma il presente ricorso e, in accoglimento dello stesso, in via preliminare ed urgente, sospendere l'esecuzione dell'opposto provvedimento impugnato per i motivi di cui in ricorso, sussistendo, nel caso di specie, i presupposti del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora".

- Nel merito, per i motivi di cui in premessa annullare con qualsiasi statuizione nel rito c/o nel merito il verbale impugnato, sia per la sanzione principale che per quella accessoria.

Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore".

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato l'11-12-2013 presso la Cancelleria di questo Ufficio, Tunaminello Rosalia quale titolare della ditta individuale "OBJ" proponeva opposizione avverso il verbale n. 2171 del 31-10-2013 elevatole dalla Polizia Municipale di Alcamo il 29-10-2013 con il quale - a seguito dell'accertamento effettuato il 22-10-2013 nella Via San Gaetano di Alcamo - le era stata contestata la violazione dell'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992, relativamente alla presenza su un muro di un impianto pubblicitario a palo ove era affisso un poster con la dicitura "OBJ - NON ONLY A BRAND - VIALE EUROPA 262 - ALCAMO" privo della targhetta di identificazione prevista dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.

A sostegno dell'opposizione eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che l'impianto pubblicitario in questione era di proprietà della ditta "Rini Rocco Servizi Pubblicitari" con la quale aveva stipulato un contratto per l'affissione del manifesto per il periodo 10-10-2013/10-11-2013, con regolare proposta di commissione e fattura di pagamento.

Con decreto dell'12-12-2013, questo giudice, sospesa provvisoriamente l'esecutività dell'impegnato verbale, fissava per il 27-01-2014 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi, ordinando al Comune di Alcamo di depositare in cancelleria, almeno dieci giorni prima di tale data, copia degli atti relativi all'accertamento.

In data 15-01-2014 perveniva da parte del Comune di Alcamo la documentazione con allegata copia della nota prot. n. 819/40 P.M. del 08-01-2014 indirizzata al Prefetto di Trapani con la quale il Comune chiedeva l'annullamento del verbale.

All'odierna udienza del 27-01-2014, dichiarata la contumacia del Comune di Alcamo, il procuratore della ricorrente ha insistito nel ricorso e la causa, sulle conclusioni adottate dalla ricorrente come in epigrafe trascritte, è stata decisa e del suo dispositivo si è data rituale lettura in udienza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Come emerge dalla documentazione in atti, la ricorrente risulta effettivamente carente di legittimazione passiva in quanto non proprietaria dell'impianto recante il messaggio pubblicitario oggetto della contestazione, che si appartiene invece alla "Rimi Rocco Servizi Pubblicitari" con la quale aveva stipulato regolare contratto per l'affissione del manifesto ed alla quale aveva effettuato il relativo pagamento.

Anche l'opposto Comune di Alcamo ha pienamente riconosciuto fondato il motivo di ricorso, tanto che ha chiesto al Prefetto di Trapani l'annullamento del verbale.

Pertanto, in accoglimento dell'opposizione, il verbale n. 2171 del 31-10-2013 elevato alla Tumminello Rosalia dalla Polizia Municipale di Alcamo il 29-10-

2013 va annullato perché la ricorrente è risultata priva di legittimazione passiva.

Le spese processuali che si liquidano come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Alcamo, definitivamente pronunciando in primo grado, in accoglimento dell'opposizione proposta da Tumminello Rosalia con ricorso depositato l'11 Dicembre 2013, annulla il verbale n. 2171 del 31-10-2013 elevato dalla Polizia Municipale di Alcamo il 29-10-2013, essendo la ricorrente risultata carente di legittimazione passiva

Condanna l'opposto Comune di Alcamo in persona del Sindaco *pro-tempore* al pagamento delle spese processuali che, tenuto conto del comportamento collaborativo dell'opposto e del valore della causa, liquida in complessivi Euro, 417,00, di cui Euro 37,00 per spese ed di Euro 380,00 per competenze così determinate: fase di studio, Euro 120,00; fase introduttiva, Euro 60,00; fase istruttoria, Euro 100,00, fase decisoria, Euro 100,00, oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario della ricorrente.

Così deciso in Alcamo, oggi 27 Gennaio 2014.

Il Giudice di Pace

Avv. Eleonora Granozzi



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Depositato in cancelleria

27 GEN 2014

Oggi

Il Direttore Amministrativo

Dr. Anna Di Stefano

È copia fotostatica conforme all'originale  
composta da n. 1 fasciate, che  
si rilascia e del n. 1  
Giuseppe LUPO  
Alcamo, il 6 MAG 2014

Il Direttore Amministrativo  
Dr. Anna Catalucci




REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano  
richiesti o a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il  
presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e  
a tutti gli uffici di detta forza pubblica di concorrervi quando  
ne siano legalmente richiesti.

Per l'atto esecutivo si riferisce al Sign. Giuseppe LUPO

Alcamo, il 6 MAG 2014 Il Direttore Amministrativo  
Dr. Anna Catalucci



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Copia conforme all'originale

Alcamo, 6 MAG 2014

Il Direttore Amministrativo  
Dr. Anna Catalucci

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta come in atti, io sottoscritto Messo del Giudice di Pace  
Di ALCAMO ho notificato copia del presente atto al Sig.

Comune di Alcamo, in persona del  
Sindaco p.f.

nel suo domicilio, ivi consegnandola a mani

della sig.ra Calcedonio Maria  
adatta alla direzione

X NOTIFICA

AVVOCATO ORIGINACE

13/13 R.G.



Avv. Gioacchino LUPO  
Via Piazza Emanuele Orlando n. 52 90047 PARTINICO  
Tel. e fax 091/1906209-289/1055151  
mail: avvocato@lupo@libero.it  
pec: g. lupo@pec.alcamo.it

COMUNE DI ALCAMO

GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Ricorso ex art. 204 bis c.d.s.

CITTA' DI ALCAMO  
POSTA IN ARRIVO  
Prot. n. 637/13 del 13 DIC 2013  
Assegnata al Settore  
13 DIC 2013 # Segretario Generale

Handwritten notes: "13/13 R.G.", "13 DIC 2013", "Segretario Generale".

Della Sig.ra TUMMINELLO Rosalia, c.f. TMM RSL 50C28 F377D residente in Alcamo nella via XXIV Maggio, titolare della ditta individuale OBJ con sede in Alcamo Viale Europa 262 p. Iva 02019980818, elettivamente domiciliata in Partinico, nella Via Vittorio Emanuele Orlando n. 52, presso lo studio dell'Avv. Gioacchino LUPO (c.f. LPUGCH75H13G273V), fax 0918906209, e-mail: [avvocatolupo@libero.it](mailto:avvocatolupo@libero.it) che la rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto

CONTRO

Città di Alcamo in persona del Sig. Sindaco p.t. nella persona del Profetto pro tempore

PER L'ANNULLAMENTO - PREVIA SOSPENSIONE

Del verbale di contestazione di violazione di norme del C.d.S n. prot. N. 2171 del 31.10.2013 elevata in data 29.10.2013 e notificata in data 11.11.2013, per la violazione dell'art 55 d.p.r. 495/92 e art 23 comma 4 c.d.s.

MOTIVI

1) difetto di legittimazione passiva

Dal rilievo effettuato dagli agenti accertatori risulta che, l'impianto pubblicitario a palo in ferro, ove era affisso un manifesto 6x3 della ditta ricorrente, posto nella via San Gaetano era sprovvisto della targhetta di identificazione prevista ex art 55 del d.p.r. 495/92.

La norma citata prevede l'obbligo di apporre a cura e spese del proprietario dell'impianto pubblicitario tale targhetta identificativa.

Contrariamente al vero invece gli agenti accertatori hanno ipotizzato che l'impianto pubblicitario fosse di proprietà della ditta OBJ di Tumminello Rosalia e le hanno applicato la contravvenzione prevista dall'art 23 del c.d.s.

In realtà la ditta ricorrente ha stipulato un contratto, con la ditta RIMI ROCCO servizi Pubblicitari con sede in Alcamo via 11/1 n. 10 (proprietario dell'impianto pubblicitario) per l'affissione del manifesto di dimensione 6x3

per il periodo 10.10.2013 -10.11.2013 con regolare proposta di commissione e fattura di pagamento.

Non deriva che, evidentemente la ditta oggi ricorrente non è proprietaria dell'impianto pubblicitario con palo in ferro esistente nella via San Gaetano ne tanto meno poteva sobbarcarsi l'onere di provvedere alla regolarizzazione della documentazione e delle autorizzazioni amministrative in capo alla ditta di pubblicità proprietaria della struttura (nella fattispecie RIMI ROCCO servizi Pubblicitari).

La violazione quindi doveva essere contestata previo a tutto accertamento al proprietario della struttura il quale è l'unico responsabile della violazione ex art. 55 del d.p.r. 495/92 e conseguentemente ex art 23 c.d.s.

Per quanto premesso

**VOGLIA L'ILL. MO GIUDICE DI PACE**

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.


- Ammettere per la forma il presente ricorso e, in accoglimento dello stesso, in via preliminare ed urgente, *sospendere* l'esecuzione dell'opposto provvedimento impugnato per i motivi di cui in ricorso, sussistendo, nel caso di specie, i presupposti del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora".
- nel merito, per i motivi di cui in premesso *annullare* con qualsiasi statuizione nel rito e/o nel merito il verbale impugnato, sia per la sanzione principale che per quella accessoria.

Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore. - Il valore del procedimento è di € 432.60

Partinico.

11/12/2013

Avv.  LUPO



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALGARDIA

Esportato in cancelleria

11 DIC 2013

Il Direttore Amministrativo  
Dr. Anna Catalano

Avv. Gioacchino LUPO  
 Via Vittorio Emanuele - Orlando n. 53 - 90017 FORTI LICO  
 Via Nicolò Lauria n. 13 - 90128 PALERMO  
 Tel. e fax: 091 8768700-3371233181  
 - avvicolupo@libero.it  
 giaccolupo, a@pecavvpe.it

MANDATO

Io sottoscritto TORRINELO ROSALIA informato ai sensi dell'art.4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delego a rappresentarmi e difendermi, unitamente e disgiuntamente, in ogni stato e grado, anche esecutivo del presente procedimento, con ogni più ampio potere di legge - ivi compresa la facoltà di agire o resistere in riconvenzionale, di chiamare terzi in causa, di rinunciare ed accettare rinunce agli atti ed all'azione, di nominare sostituti, di transigere e conciliare, di incassare e quietanzare anche in relazione alle somme che saranno versate in sede esecutiva, di sottoscrivere qualsiasi atto giudiziale e stragiudiziale utile all'adempimento del mandato conferito - l'Avv. Gioacchino LUPO. Eleggo domicilio presso il suo studio. Ai sensi e per gli effetti della L. 675/96, come sostituita dal T.U. 196/03, dichiaro di avere ricevuta apposita informativa e presto il consenso al trattamento dei dati, compresi quelli sensibili, direttamente o anche tramite terzi per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge e al mandato conferito.

085 di TORRINELO ROSALIA

*Rosalia Torrinele*

Vera la firma

*[Signature]*  
 avv. Gioacchino LUPO



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Deposito in cancelleria

11 DIC 2013

Il Direttore Amministrativo  
*[Signature]*  
 Dr. Anna Catalucci

Da:

A: 6004598462

P. 4/4

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

N. 1158/2013 R.G.

IL GIUDICE DI PACE

N° 1834/13

- letto il ricorso che precede;

- considerato che il ricorso va dichiarato ammissibile in quanto depositato in Cancelleria in data 11-12-2013 e, quindi, entro il termine previsto dall'art. 204 bis del C.d.S. di trenta giorni dalla notifica del verbale avvenuta il 08-11-2013

FISSA

per il 27 Gennaio 2014, ore 9,00 e segg., l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé nei locali di sua ordinario sedute siti in Alcamo, Via G. Verga.

Sussistendo il *fumus boni juris*, sospende provvisoriamente l'esecutività dell'impugnato verbale.

ORDINA

al Comune di Alcamo in persona del Sindaco *pro-tempore* di depositare in Cancelleria, almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, tutta la documentazione.

Manda alla Cancelleria per la notifica del ricorso e del presente decreto al ricorrente e al Comune di Alcamo in persona del Sindaco *pro-tempore*.  
Alcamo li, 12 Dicembre 2013.



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO  
Depositato in cancelleria

Oggl. 17 DIC 2013

Il Direttore *[Signature]*

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO  
Copia conforme all'originale  
Alcamo, 12 DIC 2013

Il Cancelliere  
*[Signature]*  
Maria Rita Rimbina

CITTA' DI ALCAMO  
PROVINCIA DI TRAPANI  
Corpo Polizia Municipale

Prot. n. 64504 / 1092 P.M.

Alcamo, il 20/12/2013

Alla signora TUMMINELLO ROSALIA I.r. ditta OBJ  
Via XXIV Maggio n. 5  
ALCAMO

Oggetto: ricorso al G.d.P. per l'annullamento del Verbale n. 6811 del 29.10.2013 per violazione dell'art. 23 C.d.S.

In riferimento al ricorso di cui in oggetto, al fine di riesaminare il procedimento sanzionatorio, si invita la S.V. a produrre presso questo Corpo di P.M., nel più breve tempo possibile, la documentazione in suo possesso da cui si evince che il proprietario dell'impianto pubblicitario di cui si tratta è la ditta RIMI ROCCO servizi pubblicitari.



Il V/Comandante di P.M.  
Dott. Giuseppe Fazio

915  
Ψ

CITTA' DI ALCAMO  
PROVINCIA DI TRAPANI  
Corpo Polizia Municipale  
3° Reparto

**Oggetto:** Chiarimenti in ordine al verbale n°6811 del 29.10.2013 a carico della Ditta individuale Tumminello Rosalia con sede legale in Alcamo nella Via Ventiquattro Maggio n. 5 e sede d'esercizio nel viale Europa n. 262 - Alcamo (insegna: OBJ) - P.I. n° 02019980818 - titolare: Sig.ra Tumminello Rosalia, nata a Monreale il 28.03.1950 e residente ad Alcamo nella Via Ventiquattro Maggio n. 5, per violazione dell'art. 23 comma 4 del C.d.S..

I sottoscritti Isp.ri di Giorgio Giuseppe e Ingrassia Giuseppe, e Comm.rio Miciletto Francesco, appartenenti al Corpo in intestazione, in relazione all'opposizione al verbale in oggetto, acquisita dal Comune di Alcamo con Prot. n. 63260 del 13.12.2013, che si allega in copia, prodotta dalla ditta Tumminello Rosalia, precisano quanto segue:

In data 22.10.2013 lungo la Via San Gaetano i sottoscritti Isp.ri di P.M. Di Giorgio Giuseppe e Ingrassia Giuseppe, su un muro in cemento sul lato ovest della strada rilevavano la presenza di un impianto pubblicitario a palo ove era affisso un poster di m. 6,00x3,00 circa riportante, tra l'altro, la seguente dicitura: "OBJ - NOT ONLY A BRAND - VIALE EUROPA 262 - ALCAMO"; poiché l'impianto pubblicitario riscontrato non riportava la targhetta di identificazione prevista dall'art. 55 del D.P.R. 495/92 si procedeva ad elevare a carico della ditta ricorrente, non essendo riscontrabile altro proprietario dell'impianto, verbale n°6811 del 29.10.2013 per violazione dell'art. 23 comma 4 del C.d.S..

Dalla documentazione prodotta in ordine al ricorso avverso il verbale in oggetto (proposta di commissione n.28/2013 del 28.09.2013 e fattura n. 30 del 14/10/2013, che si allegano), risulta che la ditta ricorrente ha affittato lo spazio pubblicitario 6x3 lungo la Via San Gaetano, oggetto dell'illecito amministrativo, dalla ditta RIMI ROCCO che sarebbe pertanto proprietaria dell'impianto pubblicitario.

Per quanto sopra si ritiene debba ritenersi fondata la richiesta di annullamento del Verbale n°6811 del 29.10.2013.

Isp. di P.M. Di Giorgio Giuseppe \_\_\_\_\_

Isp. di P.M. Ingrassia Giuseppe \_\_\_\_\_

Comm. di P.M. Miciletto Francesco \_\_\_\_\_



TUMMINELLO ROSALIA  
Viale Europa, 262  
91011 Alcamo  
P. Iva 02019980818

FATTURA n. 30 del 14/10/2013

> Affitto spazio pubblicitario su n. 1 impianto 6x3 collocato sulla S.F  
55 di Alcamo dal 10 Ottobre al 10 Novembre 2013;

Spazio pubblicitario	€ 150,00
Iva 22%	€ <u>33,00</u>
Totale fattura	€ 183,00

Per quietanza

SERVIZI PUBBLICITARI

Via III, 10 - 91011 ALCAMO (TP) - P.Iva 02001040811 - CF: RMI RCC 53R10 A176H



PEC

CITTA' DI ALCAMO  
PROVINCIA DI TRAPANI  
Corpo Polizia Municipale

Prot. n. 819 / 40 P.M.

Alamo, li 05/01/2014

→ Alla PREFETTURA di  
TRAPANI

E.p.c.

Alla ditta individuale Tumminello Rosalia  
Via Ventiquattro Maggio n. 5  
ALCAMO

Oggetto: Provvedimento di annullamento in autotutela verbale n. 6811 del 29.10.2013.

Vista la documentazione prodotta in riferimento al ricorso avverso il verbale in oggetto dalla ditta individuale TUMMINELLO ROSALIA dalla quale risulta che la ditta ricorrente ha affittato lo spazio pubblicitario 6x3 nella via San Gaetano, oggetto dell'illecito amministrativo, dalla ditta RIMI ROCCO che sarebbe pertanto proprietaria dell'impianto pubblicitario;

Rilevato che nel caso di specie si versa in una situazione di estinzione dell'obbligo del pagamento e che ogni ulteriore pretesa creditoria a carico della suindicata ditta individuale TUMMINELLO ROSALIA sarebbe infondata;

Ritenuto che, senza entrare nel merito della violazione, sia oggettivamente rilevabile un interesse pubblico concreto e attuale, consistente nella necessità di evitare un aggravamento del procedimento, cosa che comporterebbe inutili spese per la pubblica amministrazione e quindi per la collettività;

Ravvisato che, costante giurisprudenza di legittimità, supportata da un altrettanto costante indirizzo del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi, ha confermato il principio secondo il quale la P.A. conserva la facoltà di agire in autotutela con la revoca o l'annullamento dell'atto opposto, perdurando il dovere per l'amministrazione convenuta di valutare la rispondenza al pubblico interesse e l'attualità del provvedimento emesso (ex multis Cass. Civ. Sent. N. 828/94 e n. 2140/97);

visto l'art. 21-bis della legge 241/90, recepita in Sicilia dalla L.R. n. 10/91;

SI CHIEDE

Ai sensi dell'art. 386 c. 3 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., l'annullamento della pretesa di pagamento del S.P.V. n. 6811 del 29.10.2013 nei confronti della ditta individuale TUMMINELLO ROSALIA.

Solo per la Prefettura di allega copia del verbale in oggetto e chiarimenti in ordine a detto verbale a seguito ricorso della Ditta individuale TUMMINELLO ROSALIA.



L'Ufficiale di P.M.  
Comm.rio Francesco Miciletto

DATA E LUOGO	Anno: 2013 giorno: 9 mese di ottobre ore: 11,30 Via/Piazza: nei locali del Corpo di Polizia Municipale località: Alcamo Comune di Alcamo - Provincia di Trapani
MOTIVI	Noi sottoscritti Isp.ri Di Giorgio Giuseppe e Ingrassia Giuseppe, e Comm. Miciletto Francesco, appartenenti al Corpo in intestazione, eleviamo processo verbale di contravvenzione a carico di: Ditta individuale RIMI ROCCO con sede leg. le in Alcamo nella Via Salvo D'Acquisto n. 10/p.3 - titolare: Sig. Rimi Rocco, nato ad Alcamo il 16.10.1953 ed ivi residente nella Via Salvo D'Acquisto n. 10/p.3
CAUSE	Lo stesso
AZIONI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Visto l'accertamento effettuato in data 22.10.2013 nella Via San Gaetano, ove, su un muro in cemento sul lato ovest della strada, i sottoscritti verbalizzanti Isp.ri di P.M. Di Giorgio Giuseppe e Ingrassia Giuseppe rilevavano la presenza di un impianto pubblicitario a palo ove era affisso un poster di m. 6.00x3.00 circa riportante, tra l'altro, la seguente dicitura: "OBJ - NOT ONLY A BRAND - VIALE EUROPA 262 - ALCAMO";</li> <li>Visti gli scritti difensivi e la documentazione allegata prodotti dalla ditta individuale TUMMINELLO ROSALIA dai quali si evince che il proprietario dell'impianto pubblicitario di che trattasi è la ditta RIMI ROCCO, meglio sopra generalizzata;</li> </ul> eleviamo il presente verbale di accertamento di violazione a carico della persona sopra generalizzata perchè collocava e manteneva un impianto pubblicitario su pali metallici, lungo la Via San Gaetano su un muro in cemento sul lato ovest della strada, ed in vista della stessa via, senza l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada (Comune di Alcamo) prescritta dall'art. 23 comma 4 del C.d.S..
OSSERVAZIONI	Il trasgressore dichiara:
<input checked="" type="checkbox"/>	la violazione non è stata contestata al trasgressore perchè assente.

**MODALITA' DI ESTINZIONE**

Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, per il trasgressore o in via solidale per gli altri soggetti indicati nell'art. 196 del C.d.S. è ammesso il pagamento in misura ridotta di Euro: 419,00 + 13,60 (spese racc. + spese amm.tive) Totale: Euro 432,60 da effettuarsi presso il Comando Polizia Municipale sito in Alcamo, Via P. Pino Puglisi, ovvero a mezzo c.c.p. n. 11849916 intestato all'ufficio Comando Polizia Municipale, specificando cause, data e numero del presente verbale.  
 Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.  
 In questo caso l'importo dovuto è pari a Euro: 293,30 + 13,60 (spese racc. + spese amm.tive) Totale: Euro 306,90

Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196 del C.d.S. proporre ricorso al Prefetto di Trapani. Esso può essere presentato per il tramite di questo Comando di Polizia Municipale.  
 Qualora entro il predetto termine non sia stato presentato ricorso e non sia avvenuto il pagamento, il presente atto costituirà titolo esecutivo sia per il trasgressore che per i condobitori solidali per la riscossione coattiva della somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale.

Entro 30 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, alternativamente alla proposizione del ricorso al Prefetto, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196 del C.d.S. hanno facoltà di proporre ricorso al Giudice di Pace di Alcamo secondo le modalità di cui all'art. 204-bis del C.d.S.

**SANZIONI ACCESSORIE** : ripristino dello stato dei luoghi.

IL TRASGRESSORE

L'OBBLIGATO IN SOLIDO

I VERBALIZZANTI

Isp. Di Giorgio Giuseppe  
 Isp. Ingrassia Giuseppe



# MINUTA

CITTA' DI ALCAMO  
PROVINCIA DI TRAPANI  
Corpo Polizia Municipale  
3° Reparto P.G.

Alcamo lì 04.02.2014

Prot. 2624 / 133 / P.M.

Al Dirigente del Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale  
Sede

Al Dirigente del Settore Servizi Finanziari  
- Alla c.a. del Responsabile dell'Ufficio Tributi -  
Sede

Oggetto: reintestazione verbale n. 6811 del 29.10.2013 per violazione dell'art. 23 del C.d.S.,

Si trasmette, per quanto di competenza, verbale n. 6811 del 29.10.2013 per violazione dell'art. 23 del C.d.S., notificato alla ditta RIMI ROCCO con sede legale in Alcamo nella Via Salvo D'Acquisto n. 10/p.3, individuata quale proprietaria dell'impianto pubblicitario come risulta dalla documentazione prodotta dalla ditta individuale Tumminello Rosalia in sede di ricorso al verbale.

Detto verbale sostituisce il verbale di pari numero e data intestato alla ditta individuale Tumminello Rosalia, già trasmesso agli Uffici in indirizzo con nota Prot. n. 25000/993/P.M. del 25.11.2013.



L'Ufficiale di P.M.  
Com. Franco Miccletto

**Polizia Municipale - Comune di Alcamo**

**Da:** Giovanna Mistretta [avvmistretta@gmail.com]  
**Inviato:** lunedì 20 aprile 2015 16.36  
**A:** Dr. Giuseppe Fazio  
**Oggetto:** Fwd: relazione ai sensi dell'art. 55 bis, comma 1, Regolamento di Contabilità per R.D.F.B. TUMMINELLO ROSALIA, giusta sentenza G.d.P. 27/14.  
**Allegati:** relazione 55TUMMINELLO.doc

*131. Baccini  
P.M. Alcamo*

----- Messaggio inoltrato -----

**Da:** Segretario Generale <segretariogenerale@comune.alcamo.tp.it>  
**Date:** 16 aprile 2015 17:07  
**Oggetto:** relazione ai sensi dell'art. 55 bis, comma 1, Regolamento di Contabilità per R.D.F.B. TUMMINELLO ROSALIA, giusta sentenza G.d.P. 27/14.  
**A:** Protocollo - Polizia Municipale Alcamo <protocollopm@comune.alcamo.tp.it>  
**Cc:** Giovanna Mistretta <avvmistretta@gmail.com>

Si invia la relazione conclusiva.

L'avvocatura è onerata a procedere alla diffida e messa in mora dei verbalizzanti, identificabili come in atti.

Pregasi assicurare.

Il Segretario Generale

-RICUPATI-

**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
ALCAMO  
POSTA IN ARRIVO  
PROT. N. 1594  
DEL 24 APR. 2015

**Da:** Protocollo - Polizia Municipale Alcamo [mailto:protocollopm@comune.alcamo.tp.it]  
**Inviato:** venerdì 7 novembre 2014 15.09  
**A:** segretariogenerale@comune.alcamo.tp.it  
**Cc:** sindaco@comune.alcamo.tp.it; sluppino@comune.alcamo.tp.it  
**Oggetto:** comunicazione ai sensi dell'art. 55 bis, comma 1, Regolamento di Contabilità per R.D.F.B. TUMMINELLO ROSALIA, giusta sentenza G.d.P. 27/14.

Alle SS.LL.,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 bis, comma 1, del vigente Regolamento di Contabilità si trasmette in allegato nota Prot. Nr. 25401/P.M. del 07/11/2014 di pari oggetto, completa degli atti a corredo di seguito elencati:

- a) Copia verbale di accertamento di violazione al C.d.S. nr. 6811 del 29/10/2013, con prova avvenuta notifica a mezzo posta (formato pdf);
- b) copia sentenza Nr. 27/14 del Giudice di Pace di Alcamo (formato pdf);



**CITTA' DI ALCAMO**  
PROVINCIA DI TRAPANI

*Il Segretario Generale*

Oggetto: Relazione ai sensi dell'art. 55 bis del vigente regolamento di Contabilità per il riconoscimento del debito fuori bilancio per spese processuali in favore della Sig.ra TUMMINELLO ROSALIA, giusta sentenza N. 27/2014 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo in data 27/01/2014, afferente la causa R.G. N. 1158/13 di opposizione avverso il Verbale al Codice della Strada nr. 6811 del 29/10/2013.

*Il Segretario Generale*

Visto la comunicazione prot. n. 25401 del 07.11.2014 del Comando di P.M. concernente il debito fuori bilancio in oggetto;

Visti gli atti tutti del procedimento;

**OSSERVA**

Con la sentenza nr. 27/2014 del Giudice di Pace di Alcamo, meglio in oggetto indicata, acquisita agli atti con prot. 37757 del 29/07/2014 questo Ente è stato condannato al pagamento delle spese processuali in complessive Euro 417,00 di cui Euro 37,00 per spese esenti, ed Euro 380,00 per compensi, oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Premesso così svolge un breve *excursus* dei fatti che hanno condotto alla sentenza *de qua*:

con Verbale al Codice della Strada nr. 6811 del 29/10/2013, personale di P.M. accertava che la ditta individuale Tumminello Rosalia con sede legale in Alcamo via XXIV Maggio n. 5 ed esercizio in viale Europa n. 262 (insegna di esercizio OBJ) collocava e manteneva un impianto pubblicitario su pali metallici lungo la via San Gaetano su un muro in cemento sul lato ovest della strada...senza l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada (Comune di Alcamo) prescritta dall'art. 23 del C.d.S.

Con atto di citazione notificato il 13.12.2013 in opposizione al Verbale del C.d.S. *de quibus*, notificato all'intimato Comune di Alcamo, la ditta come sopra rappresentata contestava la legittimazione passiva in quanto non proprietaria dell'impianto che indicava nella ditta Rimi Rocco servizi pubblicitari con sede in Alcamo nella via Salvo D'Acquisto n. 10.

A seguito di ciò il comando esaminava l'atto *de quo* e procedeva a seguito di acquisizione documentale ad avviare procedimento per l'annullamento in autotutela del s.p.v. n. 6811/PM del 31.10.2013.

Conseguentemente veniva notificato alla ditta proprietaria dell'impianto il verbale di infrazione al C.d.S. e nel frattempo il giudizio si concludeva con una sentenza di condanna al pagamento di quanto sopra indicato, annullandosi per l'effetto il s.p.v. citato.

Non si hanno notizia sull'esito della nuova notificazione del s.p.v. alla ditta Rimi Rocco cit. Còposto, l'ufficio ha ritenuto necessario procedere al riconoscimento in favore del ricorrente delle spese indicate dal Giudice di Pace di Alcamo con la sentenza cit. or ta così evitare che sia portato ad ulteriore conseguenza dello titolo esecutivo, con ogni altro aggravio di spesa per l'Ente.

In relazione ai profili di responsabilità evidenzia che si riscontra responsabilità per colpa grave in capo ai verbalizzanti per non avere adottato le cautele dovute per l'identificazione del proprietario dell'impianto unico legittimato passivo, costringendo l'A.C. ad avviare il procedimento di autotutela quando il giudizio innanzi all'A.G. era già incerto.

Il danno ammonta ad oltre 1.200,00 pari alla somma del riconoscimento ed al mancato introito della sanzione amministrativa.

Gli atti tutti saranno quindi inviati alla Procura della Corte dei Conti con indicazione nominativa dei responsabili, i quali saranno messi in mora ai sensi e per gli effetti dell'art. 1219 c.c. per fare prontezza di pagamento e per l'interruzione della prescrizione, onerandosi l'ufficio dell'avvocatura comunale a tal fine.

Alcamo l' 16.04.2015

Il Segretario Generale  
-RICUPATI-

  
CITTA' DI ALCAMO  
PROVINCIA DI TRAPANI  
Corpo Polizia Municipale  
2° Reparto

Alcamo, <sup>27</sup>24/04.2015


Prot.n. 1635 / 337 P.M.

AL V/DIRIGENTE DI P.M.  
SEDE

Oggetto: memoria difensiva ex artt. 9 e 10 della L. n. 241/1990 – intervento nel procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio conseguente alla Sentenza n. 27/2014 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo in data 27.01.2014 di annullamento del S.P.V. n°6811 del 29.10.2013 a carico della ditta individuale Tumminello Rosalia con sede legale in Alcamo nella Via Ventiquattro Maggio n. 5 – controdeduzioni rispetto al parere del Segretario Generale reso ex art. 55 bis del Regolamento di Contabilità, acquisito da questo Corpo di P.M. con Prot. n. 1594 del 24.04.2015, in cui si asserisce presunzione di colpa grave a carico dei verbalizzanti.

In riferimento all'oggetto, si trasmettono le controdeduzioni redatte dai verbalizzanti del S.P.V. n°6811 del 29.10.2013 rispetto al parere del Segretario Generale, reso ex art. 55 bis del Regolamento di Contabilità, per l'unione al fascicolo della proposta deliberativa riguardante l'avviato procedimento per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio afferente la Sentenza N. 27/2014 del Giudice di Pace di Alcamo, affinché faccia parte integrale e sostanziale di detta proposta deliberativa.

L'Ufficio P.M.  
Comm. Miccetto Francesco



  
(5) 

CITTA' DI ALCAMO  
PROVINCIA DI TRAPANI  
Corpo P. Itria Municipale  
2° Reparto

**Oggetto:** memoria difensiva ex artt. 9 e 10 della L. n. 241/1990 – intervento nel procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio conseguente alla Sentenza n. 27/2014 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo in data 27.01.2014 di annullamento del S.P.V. n°6811 del 29.10.2013 a carico della ditta individuale Tumminello Rosalia con sede legale in Alcamo nella Via Ventiquattro Maggio n. 5 – controdeduzioni rispetto al parere del Segretario Generale reso ex art. 55 bis del Regolamento di Contabilità, acquisito da questo Corpo di P.M. con Prot. n. 1594 del 24.04.2015, in cui si asserisce presunzione di colpa grave a carico dei verbalizzanti.

I sottoscritti Isp.ri di Giorgio Giuseppe e Ingrassia Giuseppe, e Comm.rio Miciletto Francesco, appartenenti al Corpo in intestazione, nella qualità di verbalizzanti del S.P.V. n°6811 del 29.10.2013 a carico della ditta individuale Tumminello Rosalia con sede legale in Alcamo nella Via Ventiquattro Maggio n. 5, per violazione dell'art. 23 comma 4 del C.d.S., in riferimento all'asserita responsabilità per colpa grave a carico degli stessi, che, come si legge nella relazione del Segretario Generale di cui in oggetto, deriverebbe dal *"non avere adottato le cautele dovute per l'identificazione del proprietario dell'impianto unico legittimato passivo, costringendo l'A.C. ad avviare il procedimento di autotutela quando il giudizio innanzi all'A.G. era già incoato"* precisano quanto segue:

Si ritiene che in ordine al debito in argomento, vadano anzitutto puntualmente inquadrati **La natura del debito e gli antefatti che lo hanno generato**, così come prescrive l'art. 55 bis, comma 2 lett. a), del richiamato Regolamento di Contabilità.

A tal fine, giova in special modo far rilevare che per il biennio a riferimento (2013-2014) del verbale n°6811 del 29.10.2013, dal quale a cascata ha avuto origine il debito di che trattasi, l'Ufficio di Polizia Amministrativa, Commerciale ed Ambientale, del quale i sottoscritti verbalizzanti fanno parte (*che parallelamente svolgono altresì l'attività di Polizia Giudiziarla ed Edilizia*) ha elevato n. **347** verbali di accertamento di illecito amministrativo per un importo complessivo di **€ 151.361,13** per violazioni in materia ambientale, commerciale, per violazioni alle ordinanze e regolamenti comunali, ed a seguito di accertamenti sulla pubblicità ed il volantinaggio abusivi, a cui si aggiungono n. **89** verbali per violazione dell'art. 23 C.d.S. (pubblicità abusiva) per un importo complessivo di **€ 44.951,40**, n. **15** verbali per violazione dell'art. 20 C.d.S. (occupazione abusiva suolo pubblico) per un importo complessivo di **€ 2.520,00** e n. **110** verbali per violazione dell'art. 15 C.d.S. (abbandono di rifiuti) per un importo complessivo di **€ 10.078,00**.

In relazione alla supposta responsabilità per colpa grave in capo ai verbalizzanti per non avere addotto le cautele dovute per l'identificazione del proprietario dell'impianto unico legittimato passivo, essa non sussiste "in quanto a tal proposito deve, infatti, trovare conferma l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. N. 15000 del 2006) secondo il quale, in tema di violazione dell'art. 23 del Codice della Strada, che sanziona l'affissione non autorizzata di manifesti pubblicitari lungo le strade, è tenuto al pagamento

della sanzione, in solido con l'autore materiale della violazione, anche il [...] proprietario dei manifesti e beneficiario della relativa propaganda, tenuto conto che la Legge n. 689 del 1981, articolo 6, commi 1 e 3 individua nella proprietà del mezzo usato per la commissione dell' infrazione, e nel rapporto oggettivo e funzionale della condotta tenuta con l'interesse [alla reclame pubblicitaria, nella specie] ovvero gli scopi di una persona giuridica [...] i titoli stessi della solidarietà del proprietario [...] con l'autore della violazione, indipendentemente dalla identificazione della persona fisica che ha commesso materialmente la violazione" (da Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 25 gennaio 2012, n. 1040).

Pertanto, alla luce del surriferito autorevole orientamento giurisprudenziale, gli scriventi, all'atto dell'accertamento di che trattasi, hanno invece interamente "adottato le cautele" che il caso ha richiesto, posto che, in mancanza di targhetta identificativa dell'impianto pubblicitario, era lecito dedurre per presunzione (semplice) che in ogni caso "il beneficiario della relativa propaganda" (cosiddetto inserzionista) fosse, fino a prova contraria, anche proprietario del mezzo pubblicitario abusivamente installato e, dunque, passibile della comminata sanzione di cui all'art. 23, commi 4 e 11 del C.d.S..

Si argomenta, altresì, che, in considerazione del principio che non è prevista la comunicazione di avvio del procedimento per gli atti sanzionatori attesa la loro natura rigidamente vincolata (da Consiglio di Stato, Sezione IV, 01/10/2007, n. 5050), non v'era altro modo per chi scrive di ricavare (un diverso) effettivo proprietario se non con la contestazione e notifica del verbale alla ditta Tumminello Rosalia, beneficiaria del messaggio pubblicitario de quo, la quale, per inciso, ben avrebbe potuto comunicare entro i termini di cui all'art. 203 del C.d.S. di non essere proprietaria del mezzo pubblicitario bensì committente del messaggio pubblicitario da esso recato, giusta invocato contratto con la ditta Rimi Rocco, in applicazione analogica dell'art. 386, rubricato *Notificazione del verbale a soggetto estraneo*, del Regolamento di Esecuzione al C.d.S. di cui al D.P.R. N. 495/1992, in luogo di proporre ricorso al Giudice di Pace.

Tali (ed altri) aspetti avrebbero potuto essere evidenziati in sede giudiziale qualora fosse intervenuta la costituzione in giudizio da parte dell'Ente opposto, che invece è risultato contumace.

Infine in ordine alla circostanza riferita nel parere del Segretario Generale che "non si hanno notizie sull'esito della nuova notificazione del s.p.v. alla ditta Rimi Rocco cit.", non si può non rilevare che invece proprio il medesimo Segretario Generale con nota prot. n. 25401 del 07.11.2014 veniva informato dal Comando di P.M. del fatto che il nuovo verbale a carico di tale Rimi Rocco proprietario dell'impianto veniva allo stesso notificato in data 30.01.2014.

Isp. di P.M. Di Giorgio Giuseppe \_\_\_\_\_  
Isp. di P.M. Ingrassia Giuseppe \_\_\_\_\_  
Comm. di P.M. Miciletto Francesco \_\_\_\_\_

